

# Patente a crediti

Visti gli ultimi incidenti, purtroppo anche mortali, occorsi in ambito lavorativo sul territorio nazionale, il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro è divenuto un tema quanto mai attuale e di fondamentale importanza.

Tanto che lo Stato ha adottato e sta adottando misure di contenimento e contrasto a fenomeni di irregolarità, anche attraverso l'implementazione degli organi ispettivi e di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, INAIL, Guardia di Finanza, ecc.), che hanno intrapreso una campagna di controlli mirati presso le aziende.

Con il D.L. 19/2024 convertito in Legge 56/2024 viene introdotta la patente a crediti, con un meccanismo di bonus-malus analogo a quello esistente nel Codice della strada per la patente di guida. E' prevista l'attribuzione di 30 punti iniziali, eventualmente diminuiti qualora vengano commesse violazioni in materia di sicurezza, ed eventualmente incrementati per coloro che tengono un comportamento corretto o pongono in essere azioni virtuose.

## Soggetti interessati

Con la pubblicazione del [D.M. 132/2024](#), della circolare dell'Ispettorato nazionale del lavoro 4/2024, il Ministero del Lavoro ha reso di fatto operativa la norma introdotta dal D.L. 19/2024 convertito in Legge 56/2024. Tale norma impone, a partire dal 1° ottobre 2024, **il possesso della "patente a crediti" per tutti (imprese e lavoratori autonomi) coloro che operano nei cantieri temporanei o mobili, intesi come qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.**

Sono esclusi solo coloro che effettuano mere forniture di materiali senza posa in opera o installazione o svolgono prestazioni di natura intellettuale (architetti, ingegneri, geometri).

Sono obbligati al possesso della patente i soggetti che

operano fisicamente nei cantieri. Sono incluse le imprese anche se non qualificabili come edili, ma che operano nei cantieri (impiantistica idraulica, termica, elettrica, ecc...). Non è rilevante se si sta operando in regime di appalto o di sub appalto. Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza dipendenti.

In fase di prima applicazione dell'obbligo del possesso della patente a crediti è possibile presentare un'autocertificazione concernente il possesso dei requisiti. Tale autocertificazione è disponibile nel sito di Confesercenti Ravenna • Cesena.

È un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che dal 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se i soggetti interessati, alla data del 1° ottobre 2024 non operano presso alcun cantiere, non sono tenuti all'invio dell'autocertificazione/dichiarazione tramite pec.

**Questa [autocertificazione](#) ha efficacia esclusivamente fino al 31 ottobre 2024 e dovrà essere inviata tramite pec all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) .**

***Dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in base all'autocertificazione inviata tramite pec, ma sarà necessario presentare la richiesta di rilascio della patente con le modalità di seguito indicate.***

## **Requisiti**

Ai fini del rilascio della patente a crediti è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.L.gs.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi

previsti dalla normativa vigente;

- Possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i requisiti sopra indicati sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Ad esempio, il documento di valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non sono richiesti ai lavoratori autonomi ed alle imprese senza dipendenti.

### **Modalità operative e tempistiche**

La patente viene rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro utilizzando lo SPID o la CIE.

Per accedere al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro occorre digitare il seguente indirizzo <https://servizi.ispettorato.gov.it>.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell'impresa, il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Pertanto, eventualità dichiarazioni false possono comportare sanzioni penali a carico del dichiarante, oltre alla revoca della patente.

Terminata la compilazione della richiesta di rilascio della patente, dopo aver inoltrato l'istanza, il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro genererà un codice univo associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale. La patente viene rilasciata con accredito di 30 punti.

### **Decurtazione dei crediti**

I punti della patente subiranno delle decurtazioni qualora vengano commesse infrazioni da parte del datore di lavoro o del lavoratore autonomo, accertate dagli Organi di vigilanza con provvedimenti definitivi, per condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 in poi.

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare nel cantiere.

Qualora l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore ad euro 6.000 e l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia accertato il possesso della patente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, è punito con la sanzione amministrativa da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

Sarà possibile avviare le procedure per il recupero dei crediti, mediante appositi corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di eventuali realizzazioni di investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## **Revoca della patente**

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione commessa in materia di salute e sicurezza, nonché delle eventuali recidive, del comportamento, commissivo od omissivo, del datore di lavoro. Qualora necessitate di assistenza per l'esecuzione dei nuovi adempimenti, aggiornare la documentazione in vostro possesso, potete rivolgervi ai colleghi che si occupano del servizio sicurezza negli ambienti di lavoro.

Maggiori approfondimenti nei seguenti link:

- [\*\*AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE ED INVIARE VIA PEC\*\*](#)
- [\*\*ISTRUZIONE TECNICHE PER RICHIEDERE LA PATENTE A CREDITI\*\*](#)
- [\*\*D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali\*\*](#)
- [\*\*Decreto Legislativo n. 81/2008 Art. 27: Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti;\*\*](#)
- [\*\*Decreto Legislativo n.81/2008 Art. 89: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili\*\*](#)
- [\*\*Decreto Legislativo n. 81/2008: Norme transitorie e finali\*\*](#)